



Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

Bando per l'attivazione dei tirocini curriculari presso l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

VISTO il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante “Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale” e, in particolare, l’articolo 7, comma 1, lett. v), nella parte in cui prevede la promozione della formazione, della crescita tecnico-professionale e della qualificazione delle risorse umane nel campo della cybersicurezza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, recante “Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 224, recante “Regolamento del personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale”;

VISTA la determina del 27 giugno 2024, n. 20972, con la quale, è stata definita la nuova struttura organizzativa dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (di seguito, ACN o Agenzia);

VISTA la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante “Norme in materia di promozione dell’occupazione”, e, in particolare, l’articolo 18, con il quale sono determinati principi e criteri generali per la disciplina delle iniziative di tirocini pratici e stage a favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale del 25 marzo 1998, n. 142, che attua i principi e i criteri di cui al suddetto articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – del 1° agosto 2005, n. 2, recante “Tirocini formativi e di orientamento”;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” e, in particolare, l’articolo 1, comma 720, che definisce il tirocinio curriculare;

VISTA la delibera di Giunta della Regione Lazio del 9 agosto 2017, n. 533, con la quale è stato attuato l’Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 25 maggio 2017 in ordine alla regolamentazione dei tirocini;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2026, con cui il Dott. Andrea Quacivi è stato nominato Direttore generale dell’Agenzia;

VISTO il decreto del Direttore generale, prot. 210526 del 12 giugno 2026, con cui sono delegate al Vice Direttore generale le funzioni in materia di operazioni, consapevolezza e formazione;

VISTO il “Regolamento per lo svolgimento dei tirocini curriculari presso l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (di seguito Regolamento) adottato dal Direttore Generale in data 1 agosto 2025;

VISTA la Determina prot. n. 345526 del 31 ottobre 2025 adottata dal Direttore Generale, che prevede l’attivazione di un numero di 20 tirocini per l’anno 2026;

CONSIDERATE le funzioni di tutela della sicurezza nazionale e degli interessi nazionali nello spazio cibernetico attribuite all’Agenzia nonché la sensibilità delle informazioni trattate nello svolgimento dell’attività istituzionale;

SENTITO il Vice Direttore generale;

DECRETA

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Bando, si intendono per:
 - a. **Soggetto ospitante/ACN**: l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
 - b. **Soggetto promotore**: Istituti universitari statali e non statali, Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, Istituti Tecnologici Superiori (ITS), o comunque Istituti abilitati al rilascio di titoli accademici o titoli di studio con valore legale, con i quali ACN ha stipulato una convenzione;
 - c. **Tirocinante**: lo studente frequentante un percorso di istruzione o formazione presso un Soggetto promotore, che svolga un tirocinio curriculare all’interno di ACN;
 - d. **Tirocinio curriculare/Tirocinio**: percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, conformemente a quanto previsto dall’articolo 1, comma 720 della Legge 30/12/2021, n. 234;
 - e. **Tutor esterno**: la persona indicata dal Soggetto promotore che assume la funzione di referente didattico-organizzativo delle attività del tirocinante e che monitora l’andamento del tirocinio;
 - f. **Tutor interno**: la persona che, presso l’ACN, cura l’inserimento del tirocinante all’interno dell’ACN stessa, verificandone le attività di formazione ed orientamento.

Articolo 2

(Oggetto)

1. L’Agenzia invita gli studenti frequentanti un percorso di istruzione o formazione erogato da Soggetti promotori di cui all’articolo 1, a manifestare, per il tramite dell’ente formativo di appartenenza, il proprio interesse all’attivazione di tirocini curriculari presso l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

2. L'attivazione dei tirocini in ACN è subordinata alla previa sottoscrizione di una apposita convenzione tra il Soggetto ospitante e il Soggetto promotore. Nella convenzione le parti, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, manifestano il comune intento di iniziare un rapporto di collaborazione per l'attivazione di tirocini curriculari.

Articolo 3

(Requisiti per la presentazione delle candidature)

1. Possono procedere all'inoltro delle candidature, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 6, tutti i Soggetti promotori di cui all'articolo 1 che alla data di scadenza del presente bando abbiano sottoscritto apposita convenzione ai sensi dell'art. 3, comma 1 del Regolamento.
2. Il Soggetto promotore deve preventivamente verificare che i candidati, in possesso della cittadinanza italiana, abbiano i seguenti requisiti:
 - a. essere regolarmente iscritti a un corso presso l'Università/ITS;
 - b. avere un curriculum coerente con le attività svolte dall'ACN;
 - c. non avere già svolto un tirocinio presso l'ACN.

Articolo 4

(Sede del tirocinio)

1. I tirocini si svolgono presso la sede dell'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, Corso d'Italia 41, 00198, Roma.
2. È possibile svolgere il 30% delle ore previste per il tirocinio da remoto, salvi i casi in cui non sia espressamente escluso dal Servizio presso il quale sono svolte le attività.

Articolo 5

(Durata e periodo di svolgimento del tirocinio)

1. I tirocini attivati presso l'ACN hanno una durata non superiore ai 6 mesi.
2. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità e per malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Per i tirocini, l'articolazione oraria, nell'ambito dei tempi di accesso ai locali, è concordata con il Tutor interno, in relazione alle attività del tirocinio e alla frequenza richiesta dal corso di studio al quale il tirocinante è iscritto.

Articolo 6

(Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse)

1. Le manifestazioni di interesse devono essere trasmesse all'Agenzia **entro e non oltre le ore 14:00 di mercoledì 30 settembre 2026**.
2. La manifestazione di interesse deve essere redatta e sottoscritta, a pena di inammissibilità, secondo il modello di cui all'Allegato 1 e in particolare deve contenere il riferimento alla

convenzione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del presente bando. La candidatura deve inoltre essere corredata dalla seguente documentazione:

- a. Curriculum vitae aggiornato del candidato;
 - b. Copia di un documento di identità in corso di validità del candidato;
 - c. Certificato di iscrizione o attestazione da parte del Soggetto promotore.
3. Il tirocinante, inoltre, non deve aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3, decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
 4. La suddetta manifestazione di interesse deve essere inviata a pena di irricevibilità mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo acn@pec.acn.gov.it. La PEC dovrà necessariamente recare il seguente oggetto: "Manifestazione di interesse allo svolgimento di un tirocinio curriculare presso l'ACN" con l'indicazione del Soggetto Promotore e del nome e cognome del candidato.
 5. La data e l'ora di ricezione è attestata dalla data e dall'ora indicati nella ricevuta di accettazione inviata dal Sistema di Posta Elettronica Certificata. L'Agenzia non assume alcuna responsabilità in ordine a ritardi, disguidi o malfunzionamenti legati all'inoltro/ricezione della PEC. Non saranno ammesse domande di partecipazione pervenute fuori termine.
 6. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti per la partecipazione al presente bando possono essere presentate agli indirizzi e-mail: formazione@acn.gov.it, avendo cura di riportare, nell'oggetto della richiesta, l'identificativo "Manifestazione di interesse allo svolgimento di un tirocinio curriculare presso l'ACN" con l'indicazione del Soggetto Promotore e del nome e cognome del candidato.
 7. Per la sottoscrizione delle Convenzioni deve essere utilizzato il format presente sul sito dell'ACN al link: [Regolamento per lo svolgimento dei Tirocini curricolari presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale - ACN](#).

Articolo 7

(Processo di selezione)

1. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 6, comma 1, la Commissione nominata dal Direttore Generale procede alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente bando e procede alla valutazione delle candidature.
2. Agli esiti della procedura di valutazione delle candidature, la Commissione predispone e pubblica sul sito istituzionale dell'ACN una graduatoria di merito.
3. L'Agenzia si riserva la facoltà di verificare la sussistenza dei requisiti anche successivamente all'inizio del tirocinio.

Articolo 8

(Tutor)

1. Le attività di formazione e orientamento del tirocinante sono seguite e verificate da un Tutor esterno, designato dal Soggetto promotore, e da un Tutor interno, nominato con determina del Direttore generale dell'ACN, su proposta della Divisione Formazione e della Divisione Consapevolezza, d'intesa con le articolazioni interessate.

2. Ad ogni Tutor interno può essere assegnato fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.

Articolo 9

(Diritti e doveri del tirocinante)

1. Il tirocinante è tenuto a rispettare il Regolamento del Personale e il Codice etico dell'ACN nonché le altre disposizioni integrative.
2. Il tirocinante è tenuto a seguire le indicazioni del Tutor interno nello svolgimento delle attività connesse al tirocinio.
3. Il tirocinante può partecipare a corsi interni organizzati dall'ACN, previa autorizzazione del responsabile della propria Amministrazione e previa verifica della disponibilità dei posti.
4. Il tirocinante è tenuto a rispettare l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 12 giugno 2021, n. 82.
5. Il tirocinante è tenuto a utilizzare le apparecchiature e gli strumenti messi a disposizione dall'ACN esclusivamente e nel pieno rispetto dei fini formativi, sotto la sorveglianza del Tutor interno.
6. Il tirocinante è tenuto, altresì, a rispettare le norme, le direttive e le procedure organizzative/esecutive adottate dall'ACN, che stabiliscono le modalità per la formazione, l'utilizzo e la conservazione dei documenti.
7. Il tirocinante è tenuto a rispettare le misure di sicurezza, igiene e salute, e, più in generale, tutti i doveri previsti nel Regolamento del Personale.
8. Il tirocinante deve segnalare ogni eventuale sospensione del tirocinio o altro inconveniente a sé imputabile sia al Tutor esterno che al Tutor interno.
9. Nel caso in cui il tirocinante non osservi le disposizioni di cui al presente regolamento o tenga un comportamento non decoroso o, comunque, lesivo di diritti o interessi del Soggetto ospitante, quest'ultimo potrà interrompere lo svolgimento del tirocinio, previa comunicazione al Soggetto promotore.
10. Il tirocinio può essere interrotto anticipatamente dall'ACN in caso di impossibilità di conseguire gli obiettivi formativi del tirocinio.
11. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, per giusta causa, dandone tempestiva comunicazione scritta ai propri Tutor, sia esterno che interno.
12. Il tirocinante ha diritto a ricevere l'attestazione finale dell'attività svolta se ha partecipato almeno al 70% della durata del tirocinio.

Articolo 10

(Percorsi formativi offerti da ACN)

1. L'Agenzia offre la possibilità ai tirocinanti di esprimere una preferenza per il percorso formativo da intraprendere all'interno di quelli previsti nella tabella allegata al presente bando, parte integrante della determina del 31 ottobre 2025.
2. Qualora non venga espressa una preferenza dal candidato, la Commissione potrà valutare di assegnare il tirocinante all'Articolazione con il percorso più coerente con il profilo del candidato.

Articolo 11
(Progetto formativo)

1. Per ciascun tirocinante inserito in Agenzia dovrà essere predisposto dal Soggetto promotore, in accordo con il Soggetto ospitante, un progetto formativo contenente:
 - a. il nominativo del tirocinante;
 - b. i nominativi del Tutor Esterno indicato dal Soggetto promotore e del Tutor Interno indicato dal Soggetto ospitante;
 - c. gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del tirocinio, evidenziando la coerenza con gli obiettivi e le finalità perseguiti dall'Agenzia;
 - d. la data di inizio e di fine del tirocinio;
 - e. gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
 - f. le modalità di rendicontazione dell'attività svolta;
 - g. il numero di CFU che saranno riconosciuti al termine del tirocinio.

Articolo 12
(Certificazione finale del tirocinio)

1. A conclusione del tirocinio è rilasciata, a cura della Divisione Formazione e della Divisione Consapevolezza e previa positiva valutazione da parte del Tutor interno, una certificazione dell'attività svolta.

Articolo 13
(Indennità)

1. Non è prevista la corresponsione di alcun tipo di indennità in favore del tirocinante da parte del soggetto ospitante.

Articolo 14
(Riservatezza)

1. Il Soggetto Proponente si impegna a garantire che gli studenti ammessi a svolgere i tirocini curriculari presso l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) osservino un rigoroso obbligo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, i documenti, i processi e le attività, di cui vengano a conoscenza nell'ambito del tirocinio.
2. I tirocinanti non potranno avere accesso alle informazioni di natura classificata, né tanto meno al patrimonio informativo che, ancorché non oggetto di classifica di segretezza, rivesta profili di sensibilità per la tutela della sicurezza nazionale.
3. Le informazioni acquisite durante il tirocinio potranno essere trattate esclusivamente per le finalità dello stesso e nel rispetto delle prescrizioni, delle procedure e delle misure di sicurezza impartite dall'ACN. È fatto divieto al tirocinante di divulgare, riprodurre, conservare o utilizzare tali informazioni senza preventiva autorizzazione dell'ACN.

4. L'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo permane anche successivamente alla conclusione del tirocinio, senza limiti temporali, salvo diversa disposizione di legge.
5. Il tirocinante è tenuto, altresì, a rispettare le norme, le direttive e le procedure organizzative/esecutive adottate dall'ACN, che stabiliscono le modalità per la formazione, l'utilizzo e la conservazione dei documenti.
6. La violazione degli obblighi di riservatezza comporta l'applicazione delle responsabilità amministrative, civili, disciplinari e penali previste dalla normativa vigente, nonché delle misure eventualmente adottate dall'ACN ai sensi dei propri regolamenti interni.

Articolo 15

(Protezione dei dati personali)

1. L'ACN tratterà i dati personali dei tirocinanti in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto delle disposizioni eurounitarie (in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR) e nazionali applicabili.

Articolo 16

(Risoluzione delle controversie)

1. Per qualunque controversia, ove non risolta amichevolmente, relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente protocollo, le Parti stabiliscono in via esclusiva la competenza del Foro di Roma.

Art. 17

(Disposizioni finali e informazioni)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento al Regolamento per lo svolgimento dei tirocini curriculari presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e al modello di Convenzione pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 4 agosto 2025.
2. Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti agli indirizzi e-mail: formazione@acn.gov.it, o consultando il sito istituzionale: www.acn.gov.it.

IL DIRETTORE GENERALE
(Andrea Quacivi)